

Scheda tecnica «Pensionamento parziale»

1. Cos'è un pensionamento parziale e da quando è possibile richiederlo?

Riducendo il grado d'occupazione di almeno il 10%, è possibile richiedere un pensionamento parziale dall'età di 58 anni fino all'età di 70 anni. In questo contesto, è possibile prelevare parte dell'avere di vecchiaia sotto forma di rendita o capitale, fino a un massimo pari alla riduzione del grado di occupazione. L'avere di vecchiaia non riscosso rimane nella cassa pensione e continua a crescere con i contributi di risparmio versati e gli interessi.

2. A quali condizioni è possibile richiedere un pensionamento parziale?

È possibile richiedere in pensionamento parziale a partire dal compimento del 58° anno di età. La riduzione del grado d'occupazione e il corrispettivo grado di pensionamento parziale deve essere almeno del 10%. La quota della prestazione di vecchiaia percepita non deve superare la quota della riduzione salariale dovuta alla riduzione del grado d'occupazione. Un eventuale aumento del grado d'occupazione successivo al pensionamento parziale non incide sul pensionamento parziale già avvenuto. Se la riduzione del salario e del grado di occupazione è solo temporanea, non è possibile optare per il pensionamento parziale. La riduzione del salario annuo determinante deve essere almeno pari a quella del grado di pensionamento; dopo la riduzione il salario deve comunque raggiungere o superare la soglia d'ingresso determinante ai sensi della LPP. In totale sono consentite al massimo 5 fasi di pensionamento parziale, con un massimo di 3 pensionamenti parziali per ogni anno solare. In caso di continuazione dell'assicurazione facoltativa ai sensi dell'articolo 47a LPP (persona assicurata esterna), non è possibile richiedere il pensionamento parziale. Le persone assicurate già in pensionamento parziale ai sensi dell'articolo 47a LPP possono tuttavia continuare la previdenza per la parte attiva.

3. Quali possibilità di prelievo ho a disposizione?

A ogni fase di pensionamento parziale è possibile scegliere una nuova opzione: si può scegliere la riscossione sotto forma di rendita o di capitale, oppure una forma mista. Occorre sempre indicare un importo fisso per la rendita o un importo fisso per il capitale. La richiesta non deve superare il diritto effettivo. Sono consentiti al massimo tre prelievi di capitale parziale: in caso di più prelievi, è solo possibile percepire una rendita.

4. Posso aumentare di nuovo il mio grado di occupazione o il mio salario annuo dopo un pensionamento parziale?

Un aumento del grado d'occupazione successivo al pensionamento parziale non incide sul pensionamento parziale già avvenuto. Gli aumenti salariali dopo il pensionamento parziale non sono generalmente esclusi. Possono verificarsi p. es. se una persona va in pensionamento parziale e l'anno successivo riceve un aumento di salario per compensare l'inflazione oppure se assume una nuova funzione con un salario notevolmente più alto o viene promossa nonostante il grado d'occupazione ridotto. È importante notare che il salario annuo dichiarato nella LPP corrisponda a quello dell'AVS. Se una riduzione del salario e/o del grado di occupazione è solo temporanea oppure se l'aumento è prevedibile, il pensionamento parziale non è consentito.

5. Quali sono gli aspetti fiscali?

Se decidete di optare per un prelievo di capitale, in caso di domicilio in Svizzera notificiamo all'Amministrazione federale delle imposte l'importo della prestazione in capitale erogata. Per chi risiede all'estero, tratteniamo direttamente l'imposta alla fonte da trasferire alla rispettiva amministrazione delle imposte. Non possiamo fornire informazioni sulle aliquote d'imposta. A tal fine, e per conoscere le conseguenze fiscali correlate, vi preghiamo di rivolgervi direttamente all'ufficio delle imposte competente. La verifica generale della deducibilità fiscale spetta alla persona assicurata.

6. Come posso notificare un pensionamento parziale?

Il pensionamento parziale va comunicato dal datore di lavoro mediante la notifica di mutazione Pensionamento parziale. Il modulo si trova sul nostro sito web www.asga.ch sotto Moduli.

7. Come si calcola la protezione del capitale in caso di pensionamento parziale?

Se la persona beneficiaria di una rendita muore nei primi 5 anni dopo il pensionamento parziale, diventa esigibile un capitale supplementare in caso di decesso relativo alla fase di pensionamento parziale riscossa. Il calcolo si esegue separatamente per ogni fase di pensionamento parziale.

Calcolo della protezione del capitale

Caso di decesso di una persona in pensionamento parziale 14.02.2026	
Protezione totale del capitale per 5 anni (5 anni a CHF 12 350.00)	CHF 61 750.00
Prestazioni già percepite 01.06.2025 – 28.02.2026 (9 mesi)	CHF 9 262.35
Protezione del capitale in caso di decesso sulla parte del pensionamento parziale	CHF 52 487.65

8. Esempio

Pensionamento parziale all'età di 62 anni	31.05.2025
Grado d'occupazione prima del pensionamento parziale	100%
Entità della riduzione del grado d'occupazione	40%
Salario annuo con grado d'occupazione del 100%	CHF 86 000.00
Avere di vecchiaia disponibile al 31.05.2024	CHF 650 000.00
Nuovo grado d'occupazione dopo il pensionamento parziale	60%
Nuovo salario annuo dopo il pensionamento parziale	CHF 51 600.00

Diritti del pensionamento parziale

Capitale di vecchiaia (prelievo del 40% dell'avere di vecchiaia disponibile)	CHF 260 000.00
oppure	
Rendita di vecchiaia	CHF 12 350.00 all'anno CHF 1029.15 al mese
Aliquota di conversione valida al 31.05.2025	4,75%
Formula di calcolo della rendita di vecchiaia	CHF 260 000.00 x 4,75 % TC

È possibile scegliere tra prelievo del capitale di vecchiaia, una rendita di vecchiaia mensile o una forma mista (una parte capitale, una parte rendita).

I tassi di conversione validi si trovano nel Regolamento della cassa attualmente in vigore.

Questa scheda tecnica riveste esclusivamente carattere informativo e le indicazioni ivi contenute non danno luogo ad alcuna rivendicazione giuridica. Per la valutazione dei singoli casi si applicano esclusivamente le disposizioni legali e regolamentari.

► Per qualsiasi domanda restiamo a completa disposizione. T +41 71 228 52 52, info@asga.ch